

STATUTO

Art.1

Denominazione e Sede

È costituita una Fondazione **denominata**

FONDAZIONE CLUB TENCO

La Fondazione viene costituita ai sensi del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore, *infra* anche detto, per brevità, CTS)**. Essa si ispira ai principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (*infra* anche detto, per brevità, RUNTS), la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ottenuta, pertanto, l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione sarà denominata

FONDAZIONE CLUB TENCO - ETS

La Fondazione ha **sede** nel Comune di Sanremo (IM), Piazza Cesare Battisti n. 1.

L'indirizzo della Fondazione è ivi, Piazza Cesare Battisti n. 1.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici e unità operative locali; trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie nell'ambito dei rispettivi territori comunali. Spetta, invece, al Consiglio di Indirizzo deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello innanzi indicato.

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera su tutto il territorio nazionale.

Art.2

Scopo e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha come fine quello di promuovere la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale e della canzone d'autore, ricercando, anche nella musica leggera, dignità artistica e poetico realismo. L'Ente persegue tale **scopo** mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti **attività di interesse generale**:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'**art. 5, co. 1, lett. f), CTS**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'**art. 5, co. 1, lett. i), CTS**);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (ai sensi dell'**art. 5, co. 1, lett. j), CTS**).

In particolare, la Fondazione si propone di:

- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, manifestazioni culturali in genere, convegni e dibattiti pubblici;
- pubblicare testi, libri e cataloghi;
- valorizzare e sviluppare l'interesse giovanile e organizzare iniziative di educazione alla canzone d'autore, valorizzare nuovi talenti;

- partecipare a progetti culturali, artistici, musicali, fornire appoggio e patrocinio a meritevoli iniziative analoghe prese da terzi;
- tutelare e salvaguardare il nome, il logo, il marchio, l'immagine, il patrimonio produttivo, musicale e di ogni manifestazione da essa organizzata o allestita;
- realizzare incisioni discografiche e registrazioni audio-video;
- promuovere la diffusione radiotelevisiva della propria attività, in vista della riproduzione o diffusione in forma integrale o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi;
- promuovere la ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale;
- costituire, in sede, una raccolta audio e un archivio storico di libera consultazione a tutti coloro che si prefiggono lo studio e l'approfondimento della canzone d'autore per i contenuti civili e culturali che essa contiene;
- svolgere qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della canzone d'autore;
- promuovere collaborazione e stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione musicale, allo scopo di definire e attuare strategie e interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;
- organizzare e promuovere mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche;
- gestire corsi di formazione professionale nei settori della musica e in particolare della canzone d'autore;
- aderire, collaborare, stipulare convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e della musica, specificamente della canzone d'autore.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione potrà compiere ogni attività economica, mobiliare e immobiliare, che ritenga necessaria, utile e comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6, CTS, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Indirizzo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7, CTS, può realizzare attività di **raccolta fondi**, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi Volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.3

Patrimonio

Il **patrimonio** della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
- da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere;

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, può essere espressamente destinata a incrementare il patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4, CTS, sia **diminuito di oltre un terzo**, in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo o, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente. Si applica l'art. 2482-ter, c.c.

Ai sensi dell'art. 10, CTS, la Fondazione può costituire **uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. c.c.**

Art.4

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di **Volontari**.

Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione, né dal beneficiario dell'attività.

Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite nel Regolamento della Fondazione o, in mancanza, con apposita delibera adottata dall'Organo Amministrativo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale si svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del Volontario è deliberata dall'Organo Amministrativo a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite nonché con l'attività di interesse generale svolta.

La richiesta di ammissione va presentata all'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. L'Organo Amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata A/R, PEC o mezzo equipollente.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, CTS.

I Volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari, ai sensi dell'art. 18, CTS.

Art.5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- **Socio Fondatore** Associazione non riconosciuta CLUB TENCO, in quanto soggetto che ha concorso all'Atto Costitutivo della Fondazione;
- **Partecipanti successivi** (o anche detti "**Soci successivi**").

Sono Partecipanti successivi le persone fisiche, enti o persone giuridiche private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro in misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dall'Organo Amministrativo, o di immobili o beni mobili e strumentali, destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e a quelle a esse accessorie, o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

La qualifica di Partecipante successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante successivo è fatta con delibera dell'Organo Amministrativo, previa domanda dell'interessato rivolta allo stesso Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A/R, PEC, o mezzo equipollente. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata A/R, PEC, o mezzo equipollente, e annotata nel Libro dei Partecipanti.

L'Organo Amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, a mezzo raccomandata A/R, PEC, o mezzo equipollente, all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti successivi che, entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre), non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti successivi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.6

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di Controllo;
- il Presidente del Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.

Art.7

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si compone del Socio Fondatore e assume i seguenti compiti:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina l'Amministratore Unico;

- nomina, determinandone il numero, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Sindaco Unico o, nel caso di Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso e i Sindaci, sia effettivi che supplenti;
- nomina il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione Legale;
- revoca, sussistendo una giusta causa, Amministratori e Sindaci;
- delibera sull'eventuale compenso spettante agli Organi della Fondazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera sull'esclusione dei Partecipanti successivi;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione predisposto dall'Organo Amministrativo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- può formulare pareri e proposte da sottoporre all'Organo Amministrativo circa le attività e i programmi della Fondazione;
- ha funzioni consultive per l'Organo Amministrativo ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dallo stesso un parere preventivo.

Il Consiglio di Indirizzo è **convocato** dall'Organo Amministrativo presso la sede o in altro luogo, purché in Italia o in un Paese della Unione Europea, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione che deve essere fissata non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

Spetta al Presidente del Consiglio di Indirizzo constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato o, nei casi previsti dalla legge, redatto da Notaio.

Hanno diritto di intervenire alle riunioni i componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, nonché il Revisore Legale dei Conti.

Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Indirizzo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, purché alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Indirizzo e il Segretario;
- b) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Indirizzo accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.8

Assemblea di Partecipazione

Qualora siano ammessi Partecipanti successivi, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, è istituita l'**Assemblea di Partecipazione**. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti successivi e si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati o da individuarsi.

Compete all'Assemblea di Partecipazione la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, laddove composto da oltre 3 (tre) membri.

L'Assemblea di Partecipazione è **convocata** dall'Organo Amministrativo presso la sede o in altro luogo, purché in Italia o in un Paese della Unione Europea, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione dei suoi membri, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dall'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dal Consigliere scelto dalla maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire alle riunioni i componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, nonché il Revisore Legale dei Conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, purché alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- b) che sia consentito al Presidente dell'adunanza accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.9

Amministrazione

La Fondazione può essere amministrata da un **Amministratore Unico** o da un **Consiglio di Amministrazione**.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c., come richiamato dall'art. 26, co. 2, CTS.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri sino a un numero massimo di 7 (sette) membri.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 3 (tre) membri, la nomina di un Consigliere è demandata all'Assemblea dei Partecipanti ove sussistente.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Ai sensi dell'art. 26, co. 6, CTS, gli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L'Organo di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e, in particolare:

- predispone il bilancio di esercizio;
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- redige i progetti di fusione o scissione;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi o i settori di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o a uno o più Consiglieri Delegati, ai sensi dell'art. 2381. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché la delibera di

riduzione del patrimonio minimo della Fondazione, secondo i crismi dell'art. 2482-ter, sono, in ogni caso, di competenza dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è **convocato** d'iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

È ammesso l'intervento all'adunanza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati purché alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza e il Segretario della stessa, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, se nominato, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età o, in mancanza, dal Consigliere scelto dalla maggioranza dei presenti. È validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. Spetta a chi presiede l'adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, il cui rimborso può essere regolato da un regolamento interno della Fondazione.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso.

Le dimissioni del Consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

Ai sensi dell'art. 27, co. 1, CTS, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter, c.c..

Segue: Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un membro dello stesso Consiglio. Il Consiglio

determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

All'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze a esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Fondazione, fino a revoca o dimissioni.

All'Amministratore Delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Segue: rappresentanza legale. Ai sensi dell'art. 26, co. 6, CTS, il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La rappresentanza della Fondazione spetta all'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, l'Amministratore Delegato curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.10

Presidente Onorario

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un **Presidente Onorario**, individuandolo tra le personalità che si sono distinte a livello nazionale e internazionale.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, in seno alle quali può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate.

Non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Può essere delegato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi e iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della stessa.

Resta in carica per la stessa durata dell'Organo Amministrativo e può essere riconfermato.

Decade da qualunque Organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

Art.11

Organo di Controllo

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un **Organo di Controllo**, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30, co. 1, CTS.

Il Sindaco Unico o, in caso di Collegio Sindacale, il Presidente e i Sindaci, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5, CTS, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, c.c., a mente del quale *"Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche."* Se nominato il Sindaco Unico, quest'ultimo deve pertanto essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5, CTS, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c., disciplinante le cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, qualora nominato un Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12

Revisione Legale dei Conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, co. 6, CTS e dall'art. 8, co. 7 del presente Statuto, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, CTS, deve essere nominato un **Revisore Legale dei Conti** o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10, CTS e 3 del presente Statuto.

Tale Organo dura in carica per un periodo di tre esercizi sociali e si considererà decaduto alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. È rielegibile.

Art.13

Scioglimento

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto nonché per volontà del Consiglio di Indirizzo. Quest'ultimo nomina uno o più Liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art. 9, CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il **patrimonio residuo** è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, o da successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.14

Esercizio sociale, modifiche statutarie ed estinzione

L'**esercizio annuale** ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il **bilancio di esercizio**, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13, CTS, nonché, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14, CTS, il **bilancio sociale**.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle a esse strettamente connesse.

Art.15

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del CST.

Art.16

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione e all'eventuale regolamento redatto dall'Organo Amministrativo.

Firmato: Sergio Staino, Bregliano Silvio, Graziella Corrent, Schiavon Massimo, Diego Colucci, "Il testimone" Giovanni Battista Imperatore, Milena Boeri, Anna Caterina Gigliola, Roberta Capossela (segue sigillo)